



FOCUS LEGAL & TAX

Gianluca Caracciolo

La TARI nel mondo produttivo

La nuova parziale esenzione per le utenze non domestiche





La TARI nel mondo produttivo La nuova parziale esenzione per le utenze non domestiche

di **Gianluca Caracciolo**
Associate Lexacta Global Legal Advice

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ("Decreto"), sono state riscontrate alcune problematiche in merito all'applicazione della Tassa sui Rifiuti ("TARI") di cui all'articolo 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Legge di stabilità 2014").

Il Decreto, anche ai fini del recepimento di quanto previsto dalle direttive europee in materia di rifiuti, introduce alcuni importanti novità al decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152 ("Testo Unico dell'Ambiente", "TUA") di sicuro impatto sulla gestione amministrativa dei Comuni o dei soggetti affidatari della riscossione di tale tributo comunale.

Una delle principali novità contenute dal Decreto è rappresentata dalla facoltà che il legislatore concede ai titolari di attività produttive di **affidare la gestione delle utenze non domestiche di rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico**.

Il comma 10 dell'articolo 238 del TUA, così come riformulato dal Decreto, prevede che *"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata*

dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale".

La formulazione della norma si interseca con la nuova definizione di **rifiuti urbani**, modificata dal Decreto, prevista dall'articolo 183 comma 1 del TUA nonché con le rinnovate esigenze di regolamentazione per le amministrazioni comunali a seguito delle variazioni di gettito derivanti dalla rettifica normativa in oggetto.

RIFIUTI URBANI

In merito al primo punto, il legislatore ha uniformato la definizione di rifiuti urbani con quella prevista a livello comunitario, prevedendo all'articolo 183 del TUA un perimetro abbastanza definito di tutte le sostanze che rientrano all'interno della definizione di "rifiuto urbano"; a tal proposito,

nell'allegato L-quater del TUA è contenuto un elenco delle tipologie di sostanze rientranti in tale definizione come, ad esempio, rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, metalli vari, detergenti, residui tessili, toner, imballaggi compositi. In aggiunta, nel successivo **allegato L-quinquies** è contenuto un elenco di tutte le attività potenzialmente producibili di tale tipo di rifiuti quali quelle svolte dall'industria e, più in generale, da tutte le attività produttive.

Inoltre, con l'abrogazione parziale dell'articolo 198 del TUA, il legislatore fa venire meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme a livello nazionale.

Eliminando di fatto l'arbitrarietà nella classificazione dei rifiuti, la norma argina fortemente il perimetro d'azione della riscossione dei Comuni che saranno tenuti a rivedere le proprie politiche di gestione amministrativa, anche alla luce delle restrizioni di gettito tributario derivanti dalle modifiche normative in oggetto.

TARI

La **TARI** è stata introdotta dalla "Legge di stabilità 2014" quale

componente dell'Imposta Unica Comunale ("IUC", insieme ad IMU e TASI) in sostituzione della TARES e rappresenta uno dei principali introiti tributari dei Comuni che procedono alla riscossione della stessa i) direttamente oppure ii) mediante soggetti terzi affidatari del servizio.

Tale tributo è dovuto da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico, che producano rifiuti urbani e costituisce il *debitum* per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso appunto dagli enti territoriali.

La TARI si compone di una **quota fissa** e di una **variabile**: la prima determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; la seconda, invece, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Per assicurare un efficiente funzionamento del sistema di raccolta e smaltimento nonché per garantire l'integrale copertura dei costi gestionali, i Comuni sono chiamati a individuare per tempo le tariffe

dovute dai contribuenti sia in relazione dalla quota fissa che a quella variabile.

LE UTENZE NON DOMESTICHE

Tornando alla nuova formulazione dell'articolo 238 de TUA, i contribuenti intestatari di utenze non domestiche che dimostrino di aver gestito il recupero, lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti urbani mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto incaricato sono esclusi dal conferimento della componente variabile della TARI, ma unicamente di quella fissa.

In considerazione della consuetudine di molte aziende di ricorrere a committenti privati per la gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali e della prevedibile evoluzione che determinerà anche per quelli urbani, tale novità rappresenta un vantaggio per il mondo produttivo e un probabile volano per tutto il settore di riferimento: da una parte, le aziende che già si rivolgono a committenti privati eviteranno la duplicazione di pagamento del servizio, dall'altra, in considerazione di una probabile maggiore concorrenza all'interno del settore, le committenti municipalizzate saranno costrette ad offrire un servizio migliore a tariffe più competitive.

A tal proposito, è previsto che l'utente sia tenuto a **comunicare** formalmente al Comune ovvero all'ente gestore la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta **entro il 31 maggio di ciascun anno** e che tale scelta riguardi un periodo temporale di **cinque anni**; limitatamente al 2021, è previsto che gli atti concernenti la TARI (la tariffa, il regolamento e la tariffa corrispettiva) debbano essere approvati dai relativi Comuni entro il termine del 30 giugno, sulla base del piano economico finanziario ("PEF") del servizio di gestione dei rifiuti. Per gli anni successivi, in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti deliberativi al **30 giugno** ovvero di un'apposita modifica normativa relativa al termine di presentazione della comunicazione da parte della utenza non domestica, per consentire ai Comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata entro l'anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti. Tale comunicazione incide, infatti, sulla predisposizione del PEF del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della


determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.

POSSIBILE EVOLUZIONE

Si può concludere che le novità introdotte dal Decreto possono rappresentare un vero e proprio volano per il settore di riferimento, garantendo un supporto all'efficientamento della gestione delle risorse finanziarie per i protagonisti del mondo produttivo e una sfida per le aziende municipalizzate che saranno chiamate ad essere più competitive all'interno di un "nuovo" mercato, all'interno del quale perseguire *target* tipici del mondo privato quali profitto, ottimizzazione delle risorse e politiche di *pricing*.

LEXACTA
Global Legal Advice

02-2021



MILANO

Piazza Fontana, 6
20122

T. +39 02 7639 0009 +39 02 2942 691

F. +3902 7628 1213 +39 02 2942 6942

segreteria.milano@lexacta.it



ROMA

Corso Vittorio Emanuele II, 287
00186

T. +39 06 8715 3288 +39 06 6819 091

F. +39 06 68190940

segreteria.roma@lexacta.it

www.lexacta.it